



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: MONTALTI MATTEO

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 23 del 14/04/2025

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 ed i relativi allegati;
- Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 27.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 parte contabile;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24.04.2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024;

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Dato atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, i quali contengono la disciplina della Tassa rifiuti;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Considerato che a seguito della citata deliberazione n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF del precedente MTR e definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il medesimo periodo;

Rilevato che con successiva determinazione n. 2/2021 ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato pertanto che per l'anno 2025 il Piano Economico Finanziario (PEF) è redatto sulla

base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 che deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio e che, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto che le tariffe da approvare per l'anno 2025, devono avere a riferimento i costi del PEF dell'anno 2025, come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2023;

Evidenziato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011 (Legge n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677 della Legge 147/2013);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (commi 653-654 della Legge 147/2013), ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
- deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*", poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*";

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, come previsto dal metodo MTR-2 secondo lo strumento proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 "*Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*" la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di

utenza indicate;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI e in cui procedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2025;

Richiamato il vigente “*Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)*”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2023, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 147/2013, art.1, comma 682, lettera a);

Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.04.2024 avente ad oggetto: “*Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024*”;

Visto che il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), con propria deliberazione n. 42 del 17.04.2024, ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) dei Comuni della provincia di Ravenna per il biennio 2024-2025 ed ha quantificato per il Comune di Russi i costi del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA) e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021, secondo il metodo MTR2;

Preso atto che ATERSIR, con propria nota prot. AT/2025/0003419 del 03.04.2025, acquisita agli atti del Comune di Russi con protocollo n. 5563 del 04.04.2025, ha confermato la validità dei dati relativi all'annualità 2025 del sopra richiamato PEF 2024-2025 senza la necessità di ulteriori adeguamenti;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione del montante 2025 e delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025;

Dato atto che:

- il PEF del Comune di Russi è pari ad € 2.605.028,00;
- le agevolazioni/scontistiche, da computare ad incremento al solo fine del calcolo del montante e non dell'accertamento contabile, sono pari complessivamente ad € 54.067,75;
- le componenti da portare in detrazione sono le seguenti:
 - contributo MIUR di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 per € 7.918,67;
 - fondo incentivante regionale per € 4.249,77;
 - quota recupero evasione per € 26.423,76;
- sulla base dei suddetti valori, il Comune di Russi ha costruito il Costo Totale del Servizio per l'anno 2025 (MONTANTE), quantificato in complessivi € 2.620.503,55, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato A**);

Rilevato che dal punto di vista contabile le agevolazioni/scontistiche sono da considerarsi neutre in quanto non effettivamente bollettate all'utenza e non incidono quindi sullo stanziamento previsto per il gettito della TARI ordinaria nella parte entrata del bilancio;

Visti gli uniti prospetti, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, nei quali vengono riportati i coefficienti ka, kb (parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche), kc, kd (parte fissa e parte variabile per le utenze non domestiche) e le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 (**Allegato B**);

Dato atto che:

- per l'anno 2025 risultano aumentate le tariffe sia per le utenze domestiche (+9,42%) che per le non domestiche (+9,43%);
- l'incremento rispetta il limite fissato dall'articolo 4, del MTR-2, in base al quale il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, non può eccedere il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, più del limite alla variazione annuale così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif (9,6%) che tiene conto dei seguenti parametri:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Segnalato che, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che pertanto, la TARI giornaliera dovuta dai soggetti sopra individuati viene sostituita dal canone unico con decorrenza 1° gennaio 2021;

Dato atto, altresì, che il montante complessivo - base per la determinazione delle tariffe - più sopra riportato, viene coperto per il 62,61% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 37,39% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche;

Rilevato altresì che le bollette da emettere per la riscossione della TARI dovranno contenere, anche per l'anno d'imposta 2025, le due componenti perequative da porre a carico di ogni utenza TARI, istituite con deliberazione n. 386/2023 di ARERA;

Dato atto che le componenti perequative suddette sono dirette alla copertura dei costi derivanti dalla gestione dei rifiuti emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, quale oggetto della componente perequativa $UR1_a$, pari ad € 0,10 ad utenza;
- applicazione delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, quale oggetto della componente perequativa $UR2_a$, pari ad € 1,50 ad utenza;

Richiamato il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 che ha istituito il “*bonus sociale per i rifiuti*” inteso come un'agevolazione in favore degli utenti domestici del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, demandandone ad ARERA le modalità applicative;

Dato atto che, in attuazione di quanto disposto dal sopra citato D.P.C.M., ARERA con propria deliberazione n. 133/2025 ha modificato la sopra citata deliberazione n. 386/2023 istituendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, una terza nuova componente perequativa unitaria $UR3_a$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, pari ad € 6,00 ad utenza, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

Considerato che le predette componenti andranno ad alimentare appositi conti individuati all'interno della CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), al fine di provvedere alla copertura dei costi generati dai due fenomeni sopra individuati;

Riscontrato che, in conformità all'art. 6 dell'Allegato A della richiamata deliberazione n. 386/2023 di ARERA, il Comune dovrà comunicare alla CSEA, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo alla richiesta delle suddette componenti perequative, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle citate componenti perequative;

Dato atto che:

- relativamente alla componente perequativa URI_a , detta comunicazione dovrà includere, altresì, gli eventuali importi del $CS_{M,a}$ ossia dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti nell'anno "a", non presente nel caso del Comune di Russi, trattandosi di costi sostenuti dall'Autorità portuale, non presente nel territorio del Comune;
- relativamente alla componente perequativa $UR3_a$, detta comunicazione dovrà includere, altresì, gli eventuali importi del $BS_{RU,a}$ ossia l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;

Verificato pertanto che gli importi totali da comunicare saranno così determinati:

- $IUR_{1,a}^{net} = UR_{1,a} \times N_{utenze}^a - CS_{SM,a}$
- $IUR_{2,a} = UR_{2,a} \times N_{utenze}^a$
- $IUR_{3,a}^{net} = UR_{3,a} \times N_{utenze}^a - BS_{RU,a}$

Preso atto che gli importi suddetti saranno determinati solo in occasione della bollettazione TARI, non avendo attualmente contezza delle utenze da considerare in quanto occorre fare riferimento al "punto di raccolta" delle singole utenze;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) fissa al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 degli enti locali;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 tale termine è stato differito al 28 febbraio 2025;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che "... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno...";

Richiamato l'art. 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato sulla G.U. 114 del 17.05.2022 che prevede: "All'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.

228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Considerato che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/11, convertito in Legge n. 214/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Rilevato che il comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Dato inoltre atto del parere favorevole n. 32 del 18.04.2024 espresso dall'Organo di revisione ed allegato alla presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (**Allegato C**);

Dato atto che è stata altresì convocata la “1^a Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive” con lettera prot. n. 6182 del 15.04.2025, in data 22.04.2025 per l'analisi della presente proposta di deliberazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dagli uffici competenti in ottemperanza all'art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il verbale della discussione in aula e le dichiarazioni di voto verranno allegate alla deliberazione di approvazione dei verbali della presente seduta;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. ();

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il montante e le tariffe TARI per l'anno 2025 così come riportato negli allegati prospetti A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (**Allegati A e B**);
2. di dare atto che le tariffe allegate hanno valore dal 1° gennaio 2025;
3. di dare atto che, per effetto della presente deliberazione, si procederà alle conseguenti modifiche degli stanziamenti a valere sul Bilancio di Previsione 2025-2027 in occasione della prima variazione di bilancio utile e comunque entro i termini per l'approvazione del

provvedimento di salvaguardia degli equilibri ex art. 193, TUEL;

4. di prevedere che le bollette da emettere per la riscossione della TARI 2025 dovranno contenere le tre componenti perequative $UR1_a$, $UR2_a$ e $UR3_a$, istituite con deliberazione ARERA n. 386/2023 così come modificata dalla deliberazione ARERA n. 133/2025, da porre a carico di ogni utenza TARI;
5. di dare atto che:
 - le componenti perequative suddette sono dirette alla copertura dei seguenti costi:
 - raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, quale oggetto della componente perequativa $UR1_a$, pari ad € 0,10 ad utenza;
 - applicazione delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, quale oggetto della componente perequativa $UR2_a$, pari ad € 1,50 ad utenza;
 - applicazione delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, quale oggetto della componente perequativa $UR3_a$ pari ad € 6,00 ad utenza;
 - le predette componenti andranno ad alimentare appositi conti individuati all'interno della CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), al fine di provvedere alla copertura dei costi generati dai due fenomeni sopra individuati;
 - in conformità all'art. 6 dell'Allegato A della richiamata deliberazione n. 386/2023 di ARERA, il Comune dovrà comunicare alla CSEA, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo alla richiesta delle suddette componenti perequative, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle citate componenti perequative;
 - la suddetta comunicazione dovrà includere, altresì:
 - relativamente alla componente perequativa $UR1_a$, gli eventuali importi del $CS_{M,a}$ ossia dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti nell'anno "a", non presente nel caso del Comune di Russi, trattandosi di costi sostenuti dall'Autorità portuale, non presente nel territorio del Comune;
 - relativamente alla componente perequativa $UR3_a$, gli eventuali importi del $BS_{RU,a}$ ossia l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
 - gli importi totali da comunicare saranno così determinati:
 - $IUR_{1,a}^{net} = UR_{1,a} \times N_{utenze}^a - CS_{SM,a}$
 - $IUR_{2,a} = UR_{2,a} \times N_{utenze}^a$
 - $IUR_{3,a}^{net} = UR_{3,a} \times N_{utenze}^a - BS_{RU,a}$
 - tali importi sono da considerarsi neutri dal punto di vista del Bilancio di Previsione 2025-2027 in quanto da prevedersi in pari importo sia in entrata che in spesa e saranno recepiti in bilancio con successiva variazione in quanto determinabili solo in occasione della bollettazione TARI non avendo attualmente contezza delle utenze da considerare in quanto occorre fare riferimento al "punto di raccolta" delle singole utenze;
6. di disporre la trasmissione, tramite l'apposito portale del Federalismo Fiscale, della presente deliberazione e dei relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-ter, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019;

7. di dare atto che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98 e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. (), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere quanto prima.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente

Russi,